



Il sequestro della cartella clinica costituisce circostanza nota valutabile ai sensi dell'Art. 1892 C.C.?

1) Brevi cenni al procedimento definito con recente Sentenza del Tribunale di Paola.

Nell'ambito di un giudizio per responsabilità medico-professionale per omesso approfondimento diagnostico cagionante importanti danni alla paziente, il Tribunale di Paola, con recente sentenza n. 222/2023 pubblicata il 23/03/2023, ha accertato la responsabilità contrattuale della Struttura sanitaria per la condotta colposa dei propri sanitari, condannando la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attrice.

Quanto, invece, alla domanda di garanzia formulata dall'Azienda sanitaria nei confronti della compagnia assicurativa terza chiamata, il Giudice, sulla scorta delle difese formulate dallo Studio CMS, ha accertato l'inoperatività della polizza ex artt. 1892 e 1893 c.c. stante la sussistenza di un fatto noto mai denunciato dall'Assicurata alla Compagnia assicurativa prima della sottoscrizione della polizza. Ne conseguiva il rigetto della relativa domanda di manleva, con condanna dell'Azienda sanitaria al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata.

Tanto premesso, il Giudice ha accolto l'eccezione di inoperatività della garanzia sollevata dalla terza chiamata stante la violazione da parte dell'Ospedale delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c. come anche riportate nelle condizioni della Polizza oltre che stante la chiara esclusione di polizza che prevedeva l'esclusione delle "richieste di risarcimento note al Contraente al momento della decorrenza della polizza", intendendosi "qualsiasi comunicazione scritta di richiesta danni con la quale il terzo manifesta all'assicurato l'intenzione di ritenerlo

responsabile dei danni subiti, nonché l'avvio di inchiesta giudiziaria o d'indagine penale nei confronti dei soggetti assicurati, purché ufficialmente nota al contraente".

Nello specifico, la compagnia assicurativa terza chiamata evidenziava come l'Azienda sanitaria, all'atto di sottoscrizione della polizza (avvenuto nel dicembre del 2012), avesse completamente omesso di denunciare un fatto noto, consistente nel sequestro della cartella clinica, avvenuto il 07.10.2011 su disposizione della Procura di Paola nell'ambito del procedimento penale instauratosi a seguito della querela sporta dall'attrice in data 04.10.2011.

Secondo il Tribunale di Paola, l'Azienda sanitaria "avrebbe dovuto certamente informare la compagnia assicurativa del procedimento penale in corso, anche in ossequio al canone della buona fede che deve ispirare il comportamento dei contraenti fin dalla fase precontrattuale, per consentire di valutare la convenienza della stipula del contratto e le relative condizioni."

Ed ancora.

Il Tribunale respingeva le deduzioni della convenuta Azienda sanitaria secondo cui doveva considerarsi irrilevante la pendenza di un procedimento penale a carico di un proprio sanitario, atteso che la medesima struttura sanitaria non era stata citata quale responsabile civile nel procedimento e, dunque, non aveva ricevuto la notifica di avvio del procedimento, potendo peraltro i medici nominare personalmente avvocati di fiducia senza dover comunicare all'azienda l'avvio di procedimento a loro carico.

In tal caso, in ossequio a quanto dedotto dalla compagnia

assicurativa, il Tribunale rilevava che "il sequestro della cartella clinica nell'ambito del procedimento penale suddetto era un **fatto** ad essa certamente **noto** poiché avvenuto proprio presso gli uffici della direzione sanitaria dell'Ospedale, alla presenza del Direttore Sanitario (...) Pertanto l'azienda sanitaria era certamente a conoscenza di un procedimento penale legato ad attività sanitarie svolte sotto la propria competenza".

Per tali motivi il Tribunale rigettava la domanda di manleva, condannando l'Azienda sanitaria alla rifusione delle spese di lite a favore della compagnia assicurativa.

2) I profili innovativi della Sentenza: effettiva conoscibilità del fatto noto.

La pronuncia in esame assume particolare rilievo in quanto si inserisce nel solco di una giurisprudenza di merito alquanto ondivaga in materia, **dando rilevanza**, ai fini dell'accertamento di eventuali violazioni degli obblighi previsti dagli artt. 1892 e 1893 c.c., **al rilievo che il sequestro ha per l'assicuratore (c.d. circostanza materiale) e alla effettiva conoscibilità da parte dell'Assicurato di fatti antecedenti alla stipula del contratto assicurativo, dai quali sarebbe potuta derivare una richiesta risarcitoria.**

La sentenza peraltro merita particolare attenzione in quanto introduce profili innovativi rispetto alla giurisprudenza ad oggi nota sull'argomento, specificando chiaramente le ragioni a sostegno dell'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa per fatto noto ex art. 1892 c.c. e, indi, riducendo così le chance di appello della stessa.

Nicolò d'Elia

Partner

E nicolo.delia@cms-aacs.com

T +39 02 89283 800

Federico Montanaro

Associate

E federico.montanaro@cms-aacs.com

T +39 02 89283 800



Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles on a variety of topics delivered by email.
cms-lawnow.com

The information held in this publication is for general purposes and guidance only and does not purport to constitute legal or professional advice. It was prepared in co-operation with local attorneys.

CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) is a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG's member firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are separate and legally distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name "CMS" and the term "firm" are used to refer to some or all of the member firms or their offices; details can be found under "legal information" in the footer of cms.law.

CMS locations:

Aberdeen, Abu Dhabi, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Bergen, Berlin, Bogotá, Bratislava, Brisbane, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Cúcuta, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, Geneva, Glasgow, Hamburg, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Liverpool, Ljubljana, London, Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Maputo, Mexico City, Milan, Mombasa, Monaco, Munich, Muscat, Nairobi, Oslo, Paris, Podgorica, Poznan, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Rome, Santiago de Chile, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Skopje, Sofia, Stavanger, Strasbourg, Stuttgart, Tel Aviv, Tirana, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.